



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

seduta del 19 giugno 2012

Omissis

N. 6 - Approvazione "Regolamento per l'accesso e per l'utilizzo del fondo finalizzato alla ricerca (FFR)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Senato Accademico nella seduta del 13 settembre 2011, nel definire le politiche di ricerca dell'Ateneo, ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR) che sostituisce l'anacronistico ex 60%. La stessa delibera ha fornito le prime linee guida per la ripartizione dello stanziamento tra le quattordici aree scientifiche e per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti di ricerca, assegnando alle Commissioni scientifiche di Ateneo la completa definizione dei parametri e agli uffici la predisposizione di un apposito regolamento attuativo.

Conseguentemente, il Settore scrivente ha effettuato una prima stesura del regolamento relativo alla gestione del FFR, che è stato successivamente sottoposto all'esame della Conferenza dei Presidenti.

La detta assemblea ha proceduto nel corso di due riunioni, svoltesi il 24 aprile 2012 e il 14 maggio 2012, all'analisi dei singoli articoli della bozza del regolamento in questione, effettuandovi interventi modificativi e pervenendo, nella seduta del 5 giugno u.s., all'approvazione del testo completo.

Il regolamento summenzionato, il cui testo è allegato, intende disciplinare sia l'accesso al FFR che la gestione dei finanziamenti; in tal senso esso raccoglie:

- la sintesi organica di tutte le decisioni adottate in materia dal Senato Accademico, con particolare riferimento alle delibere n. 4 del 13 settembre 2011 (*"Proposta di delibera quadro sulla politica della ricerca"*), n. 8 del 16 dicembre 2011 (*"Proposte della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni scientifiche in merito ai criteri di distribuzione tra le quattordici aree del Fondo Finalizzato alla Ricerca – FFR - e di assegnazione dei finanziamenti ai progetti di ricerca, di cui all'appendice A della delibera quadro"*) e n. 14 del 27 marzo 2012 (*".... Approvazione criteri d'area per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti di ricerca proposti dalle Commissioni scientifiche"*);
- le modalità di accesso, gestione e rendicontazione dei finanziamenti;
- le nuove disposizioni in merito alla partecipazione ai gruppi di ricerca, alla luce delle modifiche introdotte in materia dall'art. 18 comma 5 della legge 240/2010, così come modificato dalla legge 35/2012.

Si segnala, in particolare, che la Conferenza dei Presidenti, all'atto dell'analisi dell'art. 8 del regolamento, che riporta i criteri di assegnazione dei finanziamenti ai progetti di ricerca, ha ritenuto opportuno eliminare il parametro A.5 - *attribuito a progetti presentati da ricercatori, che con riferimento al bando precedente, non hanno rendicontato il finanziamento ottenuto o hanno conseguito un giudizio negativo nella relativa procedura di valutazione* - dagli *"indici di progettualità"* introdotti dal Senato Accademico con la delibera del 13 settembre 2011, proponendo, a parziale modifica della detta delibera, la sua sostituzione con le previsioni riportate sia all'ultimo comma dell'art. 7, sia al terz'ultimo comma dell'art. 8 del regolamento stesso.

Si segnala, inoltre, che la legge n. 35 del 4 aprile 2012 di conversione del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, ha modificato il comma 5 dell'art. 18 della legge 240/2010, estendendo, tra l'altro, la possibilità di partecipare ai gruppi di ricerca e di svolgere attività di ricerca presso le università



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

anche "a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca". Di conseguenza, a parere del Settore, il punto 4 del comma 3 dell'art. 7 del suddetto regolamento dovrebbe includere tutte le figure previste dalla legge in questione e andrebbe, pertanto, integrato nel modo seguente:

"4. altro personale partecipante, costituito, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della legge 240/2010, così come modificato dalla legge 35/2012, da: - titolari di assegni di ricerca; - studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché studenti di corsi di laurea magistrali nell'ambito di specifiche attività formative; - professori a contratto; - personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'università e soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; - dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi".

Si fa presente, infine, che alla luce delle indicazioni avute, l'Amministrazione propone di riservare una quota dell'FFR, ad esempio fino ad un massimo del 2% della disponibilità del fondo, per progetti di ricerca rivolti alla *governance* e alla sperimentazione di nuovi modelli gestionali e di inserirne la previsione all'art. 2, il cui testo, per maggiore chiarezza, dovrebbe essere formulato e integrato come segue:

"L'Università degli Studi di Palermo stanziava annualmente sul proprio bilancio (voce 81000200120000) una somma destinata al finanziamento dei progetti di ricerca di cui all'art. 1. Essa è costituita dall'importo a tal uopo previsto nel bilancio di previsione, integrato, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, della quota di Ateneo derivante dal conto terzi (escluse le voci del personale) e da una parte dei fondi provenienti dalle risorse acquisite dall'Ateneo in applicazione del "Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati dai programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali".

Lo stanziamento è destinato per due esercizi consecutivi al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito di un singolo bando.

Una quota pari al 2% del fondo disponibile è riservata annualmente al finanziamento di progetti di ricerca rivolti alla *governance* e alla sperimentazione di nuovi modelli gestionali."

Pertanto si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

a) di accogliere la richiesta formulata dalla Conferenza dei Presidenti e di modificare, conseguentemente, parzialmente la propria delibera n. 4 del 13 settembre 2011 sostituendo il parametro A.5 con il testo riportato al terz'ultimo comma dell'art. 8 del regolamento in questione;

b) di approvare il "Regolamento per l'accesso e per l'utilizzo del Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR)" nella versione proposta dalla Conferenza dei Presidenti, integrando il comma 3 dell'art. 7 come sopra specificato e modificando l'art. 2 con la formulazione nelle premesse riportata.

Il Responsabile del procedimento
F.to dott. Marisa Donzelli

Il Dirigente
F.to dott.ssa Patrizia Valenti

Il Senato Accademico

Viste le proprie delibere n. 4 del 13 settembre 2011, n. 8 del 16 dicembre 2011 e n. 14 del 27 marzo 2012 ;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Visti gli estratti dei verbali del 24 aprile 2012, 14 maggio 2012 e 5 giugno 2012, della Conferenza dei Presidenti;

Vista la proposta di regolamento esitata;

Vista la relazione del Responsabile del procedimento;

Sentita la relazione relativa ai lavori delle Commissioni Regolamenti e Didattica;
all'unanimità,

DELIBERA

- di modificare parzialmente la propria delibera n. 4 del 13 settembre 2011, nella parte riguardante i parametri individuati per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti di ricerca, eliminando il parametro A.5 e sostituendolo con la frase: *"Sono esclusi dal finanziamento i progetti presentati da Coordinatori scientifici che, con riferimento al bando precedente, non hanno rendicontato il finanziamento ottenuto o hanno conseguito un giudizio negativo nella relativa procedura di valutazione"*;
- di approvare con modifiche il seguente regolamento proposto dalla Conferenza dei Presidenti:

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E PER L'UTILIZZO DEL FONDO FINALIZZATO ALLA RICERCA (FFR)

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le procedure per il finanziamento da parte dell'Ateneo di progetti di ricerca, liberamente proposti dai docenti e ricercatori strutturati, nonché per la loro gestione e rendicontazione, in attuazione a quanto deciso dal Senato Accademico nelle sedute del 13 settembre 2011, 16 dicembre 2011, 6 e 27 marzo 2012.

ART. 2 FONDO FINALIZZATO ALLA RICERCA

L'Università degli Studi di Palermo stanziava annualmente sul proprio bilancio (voce 81000200120000) una somma destinata al finanziamento dei progetti di ricerca di cui all'art. 1. Essa è costituita dall'importo a tal uopo previsto nel bilancio di previsione, integrato, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, della quota di Ateneo derivante dal conto terzi (escluse le voci del personale) e da una parte dei fondi provenienti dalle risorse acquisite dall'Ateneo in applicazione del *"Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati dai programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali"*.

Lo stanziamento è destinato per due esercizi consecutivi al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito di un singolo bando.

Una quota pari al 2% del fondo disponibile è riservata annualmente al finanziamento di progetti di ricerca rivolti alla *governance* e alla sperimentazione di nuovi modelli gestionali con autorizzazione del Direttore Amministrativo (Generale).

ART. 3 RIPARTIZIONE FFR

Lo stanziamento è ripartito tra le quattordici aree scientifiche sulla base dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 13 settembre 2011, come modificati nella seduta del 16 dicembre 2011.

In base a tali criteri, il 30% del Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR) è suddiviso in modo proporzionale al numero dei ricercatori attivi (soglia 1) di ciascuna area scientifica. Il restante 70%



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

è ripartito, invece, in modo proporzionale al numero di ricercatori attivi di ciascuna area moltiplicato per il rispettivo fattore di costo delle ricerche.

I fattori di costo, indicati nella tabella seguente, sono soggetti a revisione biennale.

AREA CUN	FATTORE DI COSTO
01	1,27
02	3,35
03	3,95
04	2,37
05	2,61
06	3,16
07	2,40
08	2,95
09	3,20
10	1,63
11	1,53
12	1,10
13	1,43
14	1,80

Per il calcolo dei ricercatori attivi di ciascuna area si fa riferimento all'ultima tornata di valutazione interna, considerando esclusivamente gli strutturati (professori ordinari, straordinari, associati, assistenti e ricercatori universitari).

ART. 4

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

L'Ateneo, mediante il Fondo Finalizzato alla Ricerca, si prefigge di finanziare progetti di ricerca che permettano lo sviluppo e il consolidamento di linee di ricerca attive al suo interno, anche al fine di rendere più efficace e competitiva la partecipazione dei propri "ricercatori" ai programmi di ricerca promossi dal MIUR e dall'Unione Europea.

I progetti di ricerca possono essere relativi ad una delle quattordici aree scientifiche, di cui al D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000.

Essi hanno la durata di 24 mesi.

ART. 5

EMANAZIONE DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

L'Ateneo emana con cadenza biennale l'apposito bando, previa delibera del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti relativi alla copertura finanziaria e del Senato Accademico per la ripartizione dello stanziamento tra le quattordici aree.

Nel bando sono menzionati i criteri utilizzati per il riparto di cui al comma precedente e lo stanziamento assegnato a ciascuna area scientifica, nonché i criteri d'area per la selezione dei progetti di ricerca e per l'attribuzione dei finanziamenti.

Il bando specifica, altresì, sia i requisiti per l'accesso, sia le modalità e i termini di presentazione delle proposte progettuali, nonché le disposizioni in merito alla gestione e alla rendicontazione dei finanziamenti.

ART. 6

REQUISITI PER L'ACCESSO AI FONDI

Ciascun progetto deve essere coordinato da un docente, o da un ricercatore confermato o da un assistente del ruolo ad esaurimento dell'Ateneo, che abbia conseguito la posizione di "**ricercatore attivo**", con "**soglia**" 3, nell'ultima valutazione interna della produzione scientifica.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il proponente è denominato Coordinatore scientifico. In caso di cessazione dal servizio, avvenuta per un qualsiasi motivo, prima della delibera del Senato Accademico di approvazione dei finanziamenti, lo stesso viene sostituito come previsto all'art. 11.

Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica, organizzativa e finanziaria del progetto, nel rispetto del regolamento interno di amministrazione, finanza e contabilità.

Anche i partecipanti al gruppo di ricerca (docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca), devono essere in possesso del requisito di "ricercatore attivo" con almeno "soglia" 1 per potere accedere alle risorse finanziarie attribuite al progetto proposto. Fanno eccezione i dottorandi di ricerca ai quali è consentito l'accesso al finanziamento anche in assenza del requisito di "ricercatore attivo".

Nell'ottica che i progetti di ricerca proposti sul FFR devono costituire, all'interno dell'Ateneo, la palestra per la progettazione di programmi a più ampio raggio (iniziative nazionali ed europee) è ammessa anche la partecipazione, senza oneri per la ricerca, di coloro che non hanno conseguito la posizione di "ricercatore attivo" per il mancato raggiungimento della soglia minima, ovvero perché non valutati (es. nuova nomina). Ciò per stimolare la crescita scientifica del ricercatore "non attivo" (includendo in tale accezione i casi sopra menzionati) e per agevolare la costituzione di gruppi di ricerca numerosi.

Il partecipante non "attivo" potrà solamente accedere alla quota di finanziamento destinata alla pubblicazione dei risultati della ricerca, affinché, mediante il contributo dato, gli si garantisca la possibilità di acquisire idonea produzione scientifica da spendere nella successiva valutazione interna.

Il personale strutturato (docenti, ricercatori e assistenti) ed il personale non strutturato potranno partecipare, in qualità di Coordinatore scientifico o di componente del gruppo di ricerca, ad un solo progetto.

ART. 7

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Ciascun progetto è presentato dal Coordinatore scientifico per via telematica entro i termini previsti nel relativo bando.

Le domande sono redatte utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ateneo, disponibile in rete nella piattaforma SURplus.

Le domande devono, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:

1. nome del Coordinatore scientifico, qualifica, SSD e Dipartimento di appartenenza;
2. titolo del progetto e area scientifica (coincidente con quella del Coordinatore). L'assegnazione al comitato di valutazione, nel caso di progetto interdisciplinare è determinata dall'area scientifica del Coordinatore;
3. elenco dei docenti e ricercatori partecipanti, per i quali va specificata la qualifica, il SSD e il Dipartimento di appartenenza;
4. altro personale partecipante, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della legge 240/2010, così come modificato dalla legge 35/2012;
5. *abstract* del progetto di ricerca;
6. parole chiave e tematica di ricerca interessata;
7. obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
8. metodologia della ricerca;
9. costo complessivo del progetto, articolato nelle voci "Spese Generali" (comprendenti, ad esempio, materiale di consumo, missioni, ecc.), "Libri e Attrezzature" e "Pubblicazioni e organizzazione convegni";
10. risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;
11. ulteriori elementi necessari per l'applicazione dei parametri di valutazione, di cui all'art. 8.

E' ammessa, altresì, la compartecipazione finanziaria di Enti ed Organismi pubblici e privati esterni, attestata da idoneo accordo temporaneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Ciascun Coordinatore scientifico non potrà fruire dei fondi eventualmente assegnati nei successivi bandi fino a che, completata la ricerca, non saranno resi noti gli esiti positivi della valutazione della correlata rendicontazione entro i termini previsti dal comma 6 dell'art. 10..

ART. 8

PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

La procedura di selezione delle proposte è curata dalle Commissioni scientifiche di Ateneo. Prima dell'emanazione del bando di cui all'art. 5, ciascuna Commissione definisce i criteri d'area per la selezione dei progetti di ricerca e l'assegnazione dei finanziamenti, affinché gli stessi possano essere resi noti agli interessati con il bando in questione. I criteri d'area sono approvati dal Senato Accademico.

Tali criteri sono costituiti da "**indici di progettualità**" e da "**indici di qualità**".

Gli "**indici di progettualità**" utilizzano i parametri sotto specificati, a ciascuno dei quali è associato uno specifico fattore di peso:

A.1: attribuito a progetti che siano la naturale evoluzione (nei contenuti, nel responsabile e nei collaboratori) di progetti presentati negli ultimi 5 anni a valere sui fondi PRIN, FIRB, Programmi Europei, che abbiano avuto una valutazione molto positiva, ma non siano stati finanziati;

A.2: attribuito a progetti presentati da "**giovani ricercatori**" (non inteso come qualifica accademica) che, alla scadenza del bando, non abbiano ancora compiuto 45 anni;

A.3: attribuito a progetti presentati da un numero di "**ricercatori**" superiore a tre;

A.4: attribuito ai progetti che non rientrano nei casi precedenti;

Sono esclusi dal finanziamento i progetti presentati da Coordinatori scientifici che, con riferimento al bando precedente, non hanno rendicontato il finanziamento ottenuto o hanno conseguito un giudizio negativo nella relativa procedura di valutazione.

Le Commissioni scientifiche decidono autonomamente se applicare i parametri A.1 – A.4 in modo additivo o in modo esclusivo, con preferenza per il più premiante.

Gli "**indici di qualità**" fanno riferimento alla produzione scientifica del proponente e dei partecipanti e sono individuati dai Comitati scientifici secondo le specificità di ogni singola area.

ART. 9

APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Le Commissioni scientifiche devono concludere la selezione dei progetti ed attribuire i finanziamenti agli stessi entro 30 giorni dall'avvio delle procedure di valutazione.

Le proposte di finanziamento esitate dalle Commissioni scientifiche sono soggette all'approvazione del Senato Accademico.

A seguito delle decisioni del Senato Accademico, ogni proponente potrà prendere visione, sulla propria pagina di SURplus, del finanziamento attribuito al proprio progetto.

La data di inizio della ricerca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione dei finanziamenti da parte del Senato Accademico.

Sono ammesse le rimodulazioni degli importi indicati nelle singole voci del piano finanziario del progetto che si rendessero necessarie in conseguenza dell'assegnazione di un contributo inferiore a quello richiesto, ovvero dell'esigenza di ridefinizione delle modalità operative al fine del più efficiente raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il contributo per la realizzazione del progetto è assegnato in due soluzioni: la prima annualità, per un importo pari al 50% dell'assegnazione, all'atto dell'approvazione del finanziamento, la seconda annualità, pari al rimanente 50%, a seguito della presentazione delle rendicontazioni scientifica e amministrativa *in itinere*, dopo un anno di attività.

Successivamente all'approvazione, i progetti (titolo, responsabile, Dipartimento, abstract, partecipanti e finanziamento assegnato) saranno resi disponibili per la pubblicazione su apposita pagina web del portale di Ateneo.

ART. 10



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica del progetto ed è quindi responsabile sia dell'attuazione dell'attività di ricerca nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda, sia della gestione operativa del contributo assegnato.

Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di avere usufruito del finanziamento di Ateneo.

E' ammessa, durante la gestione del finanziamento la rimodulazione degli importi indicati purché venga adeguatamente giustificata in fase di rendicontazione, sia *in itinere* che *ex post*.

La rendicontazione è effettuata in due fasi:

- *in itinere*, allo scadere del primo anno di attività, consistente nella certificazione delle spese sostenute, dello stato di avanzamento dei lavori e della rispondenza agli obiettivi prefissati;
- *ex post*, allo scadere del biennio, basata sulla certificazione delle spese sostenute, dei risultati raggiunti e dei prodotti di ricerca realizzati.

La rendicontazione, sia *in itinere* che *ex post*, è presentata dal Coordinatore scientifico, esclusivamente per via telematica, entro i termini tempestivamente comunicati dal Settore Ricerca Istituzionale.

Entrambe le rendicontazioni scientifiche sono soggette a valutazione, effettuata a cura delle Commissioni scientifiche, che devono renderne noti i risultati entro 30 giorni dalla chiusura del termine di presentazione telematica del modello di rendicontazione.

La rendicontazione annuale è subordinata alle norme vigenti.

ART. 11

SOSTITUZIONE DEL COORDINATORE SCIENTIFICO ED INSERIMENTO DI COLLABORATORI

Nel caso in cui il Coordinatore scientifico del progetto non può più proseguire l'attività di ricerca (per trasferimento ad altro Ateneo, per cessazione dal servizio o per altri motivi), il Dipartimento di appartenenza, con motivata delibera, può proporre la sostituzione con altro docente/ricercatore, scelto tra il personale già inserito tra i collaboratori, che rivesta una delle qualifiche specificate al comma 1 dell'art. 6.

La delibera adottata dalla Struttura va trasmessa al Settore Ricerca Istituzionale dell'Ateneo, che provvederà ad aggiornare SURplus.

Può partecipare, in qualità di collaboratore, ai progetti di ricerca finanziati con il Fondo Finalizzato alla Ricerca, il seguente personale:

1. **Personale docente e ricercatore inserito nei ruoli dell'Ateneo** (Professori Ordinari, Straordinari, Associati, Ricercatori Universitari a tempo indeterminato e determinato, Assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento);
2. **Titolari di assegni di ricerca** erogati dall'Ateneo palermitano;
3. **Dottorandi di ricerca** (con Palermo sede amministrativa o consorziata), purché:
 - il tema specifico della ricerca sia inerente a quello previsto per il conseguimento del dottorato;
 - il collegio dei docenti, con apposito verbale, autorizzi preventivamente la partecipazione del dottorando alla ricerca e la possibilità di compiere viaggi nell'ambito della stessa.
4. **Docenti di Università o Ricercatori di Enti di ricerca italiani e stranieri**, purché la collaborazione non comporti oneri per la ricerca e sia attestata da apposita lettera di intenti firmata dal rappresentante legale dell'Università/Ente di appartenenza del docente;
5. **Altro personale** ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240/2010, così come modificato dalla legge 35/2012.

Per le modalità di partecipazione del personale indicato ai punti 1, 2 e 3 si rinvia a quanto disposto all'art. 6 del presente regolamento.

E' consentita la partecipazione all'attività di ricerca di personale esterno esclusivamente mediante l'attivazione di assegni di ricerca.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

E' ammesso, altresì, il reclutamento di personale esterno qualificato mediante l'attivazione di contratti di prestazione occasionale o di co.co.co., esclusivamente per lo svolgimento di attività strumentali alla ricerca.

La richiesta di inserimento di collaboratori, successiva al finanziamento del progetto ed in conformità al presente regolamento, dovrà essere avanzata dal Coordinatore scientifico al Consiglio di Dipartimento di appartenenza. La relativa delibera dovrà essere notificata al Settore Ricerca Istituzionale dell'Ateneo per i successivi adempimenti da attuare al fine dell'aggiornamento della scheda progettuale in SURplus.

Il Direttore della struttura di appartenenza del responsabile della ricerca avrà cura di richiedere e conservare agli atti, sia per le domande di finanziamento sia per le istanze di inserimento di collaboratori successive al finanziamento del progetto, tutte le attestazioni previste dal presente regolamento.

Il presente regolamento abroga il "Regolamento per l'inserimento di collaboratori nei progetti di ricerca finanziati con fondi di Ateneo – ex quota 60%", approvato dal Senato Accademico, nella seduta del 13 luglio 2004.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Segretario

Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE

Presidente

Prof. Roberto LAGALLA